

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 26

Adunanza 16 luglio 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI FELETTO - VARIANTE PARZIALE  
N. 9 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 480 – 28919/2013.

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore PIERGIORGIO BERTONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Avetta.

Premesso che per il Comune di Feletto:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 89-24138 del 23 gennaio 1989;
- ha approvato otto Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificata dalla L.R. 41/1997;
- ai sensi della ex L.R. 1/2007 ha adottato il Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 2 al P.R.G.C., con deliberazione C.C. n. 24 del 28 luglio 2009 ed il Commissario ad acta ha approvato la Variante Strutturale n. 2bis, finalizzato al recepimento del mutamento della destinazione d'uso dell'area "S7" da servizi a residenziale come da prescrizioni della Sentenza TAR Piemonte n. 3148/2008 del 19/12/2008;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 12 del 3 giugno 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013, che ha trasmesso alla Provincia, in data 13 maggio 2013 (pervenuta il 14/05/2013), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge; (Prat. n. 043/2013);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.906 abitanti al 1971, 2.349 abitanti al 1981, 2.482 abitanti al 1991, 2.341 abitanti al 2001 e 2.269 abitanti al 2011, dato che conferma un trend demografico 1971/2011 in incremento del + 16% circa;
- superficie territoriale di 789 ettari di pianura. La conformazione fisico-morfologica, evidenzia circa 753 ettari, con pendenze inferiori al 5%, (pari a circa il 95% del territorio comunale) e 36 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25%. Circa 263 ettari appartengono alla II<sup>a</sup> Classe di Uso dei Suoli. È altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 109 ettari, (14 % dell'intero territorio comunale);
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 7 definito "Rivarolo", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- non risulta compreso in alcuna polarità e gerarchie territoriali di cui all'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalla Ferrovia Canavesana, Torino-Pont Canavese ed è presente una stazione;
  - è attraversato dalla SSP n. 460 e dalla S.P. n. 41;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal corso del Torrente Orco;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 12 del 3 giugno 2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzata ad affinare alcune scelte progettuali e normative del vigente strumento urbanistico e a migliorarne l'operatività, in sintonia con le effettive esigenze dello sviluppo locale, nonché ad operare alcuni trasferimenti di capacità edificatoria dalle aree in cui è attualmente inutilizzata a quelle oggetto di concreti e documentati intenti insediativi.

Le modifiche raggruppate in sei macro-categorie, sono sinteticamente riportate di seguito:

1: Area residenziale di nuovo impianto "RN9", individuata quale sito di "atterraggio" della capacità edificatoria dell'ambito "RN7", inattuato da oltre vent'anni dall'approvazione del PRGC, corrispondente a terreni utilizzati, nella maggior parte, come orti o giardini privati dei limitrofi edifici di civile abitazione e per i quali il Comune ha accertato che non sussiste, da parte dei proprietari, interesse ad utilizzare tali aree a fini edificatori. L'urbanizzazione dell'area "RN7" risulta complessa ed onerosa con la dismissione di standard pubblici di scarsa utilità, localizzati in zona difficilmente accessibile. Il sito di atterraggio "RN9" è collocato in adiacenza al plesso scolastico comunale ed in prossimità della nuova area mercatale ed è classificato dal PRGC vigente come area destinata ad uso agricolo "A" in parte e per la porzione più occidentale come area per servizi e attrezzature a livello comunale. La sua estensione complessiva è di circa 17.800 mq, l'attuazione dell'area è vincolata alla redazione di un PEC unitario, la cui convenzione dovrà prevedere l'ampliamento di Via Bretto (m 7,50 di sezione) con la realizzazione di idonei percorsi pedonali protetti, la dismissione degli standard pubblici e una fascia verde alberata lungo il confine est dell'ambito, con funzione di mitigazione visiva e di raccordo ambientale tra il tessuto

urbanizzato e il territorio agrario che si estende oltre la Strada Prabalena.

L'attuale area "RN7", invece, assumerà le destinazioni urbanistiche dei fondi, in essere ad oggi:

- i lotti utilizzati come giardini e orti privati, classificati in area privata pertinenziale a insediamenti residenziali "RP" e assoggettati a specifiche disposizioni normative;
- la porzione sud-occidentale dell'ambito, di proprietà del Cottolengo, viene ricompresa all'interno della sottostante *area a servizi privati "SPI"*, per permettere l'ampliamento della struttura socio-assistenziale presente sull'area stessa;
- la restante parte, costituita da terreni liberi è classificata come *area agricola "A"*.

La modifica, "... supportata ... da ragioni di pubblico interesse, determinerà inoltre positive ricadute di carattere sociale, in quanto gli interventi proposti con la Variante contribuiscono a risolvere una situazione di stallo che perdura ormai da oltre vent'anni, consentendo il miglioramento dell'accessibilità (sia veicolare che pedonale) all'area scolastica e alla futura area mercatale, grazie all'allargamento della Via Bretto, nonché ad aumentare la dotazione di parcheggi e verde attrezzato afferenti all'area per l'istruzione; a titolo di compensazione ambientale la trasformazione urbanistica è assoggettata alla corresponsione di oneri aggiuntivi finalizzati al finanziamento di interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica sul territorio comunale. ...";

2: Modifiche varie alla viabilità, avanzate, al fine di razionalizzare, sulla base delle effettive esigenze, la distribuzione viaria interna ad alcuni comparti produttivi e commerciali e a mettere in sicurezza alcune intersezioni stradali, quali:

- stralcio della rotatoria su Strada per Agliè in corrispondenza dell'insediamento produttivo "IR1" in quanto non necessaria rispetto al traffico veicolare che interessa l'incrocio;
- realizzazione di nuova rotatoria su Strada per Agliè, finalizzata a risolvere le problematiche di scarsa visibilità e dei flussi di traffico sul tratto di viabilità interessato. Entrambe le previsioni (stralcio rotatoria e nuova rotatoria), sono state verificate dall'Amministrazione Comunale con il Servizio Viabilità della Provincia di Torino. L'adozione della Variante costituisce altresì avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 8 della legge 241/1990;
- stralcio della previsione della rotatoria, ritenuta superflua dall'Amministrazione, a seguito di accurata ricognizione delle scelte di Piano, posta all'incrocio delle strade di servizio interne ai comparti industriali "IN4" e "IN5", in parte non attuata. La modifica proposta corregge, inoltre, un refuso grafico ed elimina la previsione dell'ampliamento della viabilità a fondo cieco a nord-est dell'area "IN4";
- stralcio della previsione di viabilità di disimpegno avente accesso e uscita in due punti differenti della strada provinciale, l'uno a poche decine di metri dall'altro dell'ambito per attività commerciali e direzionali "CD5", localizzata a sud del centro abitato lungo la S.S.P. n. 460, considerata l'entità dell'opera e la scarsa utilità della stessa;
- stralcio della previsione, salvaguardando l'attuale uso agricolo dei terreni, del tracciato di una viabilità alternativa alla provinciale, di servizio agli insediamenti localizzati a ovest della S.S.P. 460, con la quale si interseca tramite rotatoria; considerati i costi di realizzazione dell'infrastruttura prevista, la scarsa utilità della stessa e il fatto che non sia contemplata nella programmazione attuativa della Provincia di Torino;

3: Aree private pertinenziali a insediamenti residenziali "RP"; riguarda due aree per le quali, in considerazione dell'appartenenza all'ambito pertinenziale di edifici abitativi esistenti, si ritiene più coerente una riclassificazione come aree private pertinenziali a insediamenti residenziali "RP", da disciplinare con l'introduzione di apposito articolo normativo, in analogia alla modifica n. 1.

- riclassificazione di parte dell'area "S11" in area "RP"; Il lotto, di circa 1.300 mq è localizzato nel settore orientale del centro abitato, sul lato opposto all'area comunale delle scuole pubbliche. Coincide con la porzione più orientale dell'area per servizi "S11" ed essendo ormai da tempo decorsi i termini del vincolo preordinato all'esproprio, la proprietà ne ha richiesto il riconoscimento in area pertinenziale all'insediamento

- residenziale di cui fa parte. La classificazione proposta non incide negativamente sull'utilizzo dell'area per servizi - (mercato) "S11";
- riclassificazione di parte dell'area "IN3" in area "RP" ai fini di poter ampliare la pertinenza verde dell'abitazione ubicata sulla limitrofa area residenziale "RC2". La riclassificazione di tale porzione di terreno, attualmente incolta, in area privata pertinenziale a insediamenti residenziali "RP" può rappresentare una ottima opportunità per la creazione di una "zona di filtro" tra aree urbanistiche a differente destinazione; La variante introduce il nuovo art. 42ter "aree private pertinenziali a insediamenti residenziali", nell'ambito del quale vengono descritte le aree, definiti i tipi di intervento ammessi e dettate prescrizioni tipologico-ambientali per la loro utilizzazione;
- 4: Modifiche varie agli insediamenti residenziali dettate sia dalla ricognizione generale sul comparto residenziale del Comune che da proposte e richieste avanzate dai proprietari stessi delle aree interessate.
- lieve estensione dell'area "RN1", al fine di consentirne l'attuazione resa difficoltosa dalla conformazione e dall'accesso all'ambito, adeguando l'indice territoriale vigente alla nuova estensione dell'area, in modo da non comportare aumento della capacità insediativa di Piano;
  - riclassificazione dell'area di nuovo impianto "RN2" in area a capacità insediativa esaurita "RE38", coerentemente con lo stato di fatto a seguito della completa attuazione;
  - correzione di un refuso cartografico per ricomprendere l'edificio di civile abitazione esistente, attualmente privo di destinazione urbanistica, nell'area a capacità insediativa esaurita "RE13";
  - suddivisione dell'area "RN5" in due comparti attuativi, mantenendo inalterati i parametri edilizi dettati dal PRG vigente e definendo dettagliati indirizzi progettuali che garantiscano, pur differita nel tempo, l'organicità funzionale della trasformazione (accesso per entrambi gli ambiti da Strada Cardine, reperimento delle aree per servizi in fregio alla stessa, ecc);
  - riclassificazione dell'area "RNE1" in "RN10", per coordinare gli elaborati di Piano con la modifica, ai sensi dell'ottavo comma, art. 17 L.R. 56/77, approvata nel 2011 e contestualmente rinomina dell'area "RNE1" (area di edilizia economico-popolare di nuovo impianto) in "RN10" (area di nuovo impianto), attribuendo altresì alla titolarità del Comune la capacità edificatoria risparmiata dallo sfruttamento meno intensivo dell'area;
  - correzione di refuso cartografico per riconoscere la prevalente destinazione residenziale assunta da un gruppo di case, ricomprendendole nell'*area a capacità insediativa esaurita "RE37"*;
- 5: Modifiche varie agli insediamenti per attività economiche; le variazioni interessano le seguenti aree:
- ricollocazione dell'area per servizi "SCD6", afferente all'area per attività commerciali/direzionali "CD6" e lieve ampliamento della medesima sulla base dell'effettivo stato dei luoghi;
  - redistribuzione dell'area per servizi "SI5" all'interno della superficie territoriale dell'ambito produttivo di riordino "IR6";
- 6: Modifiche varie alle Norme di Attuazione, consistenti in precisazioni, integrazioni, puntualizzazioni introdotte nelle NTA, finalizzate a migliorarne l'operatività, a fugare dubbi interpretativi circa la corretta applicazione, ad eliminare eventuali contrasti tra disposizioni contenute nel testo, a rettificare refusi, nonché a introdurre gli opportuni coordinamenti con sopravvenute disposizioni normative statali e regionali.
- Contestualmente alla redazione della presente Variante Parziale al PRG è stato predisposto un aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale (adeguato al Regolamento tipo della Regione Piemonte), finalizzato al recepimento delle più recenti disposizioni in materia edilizia, e all'eliminazione di alcune sovrapposizioni normative con le NTA del PRG. Parallelamente, si rende necessario aggiornare le Norme Tecniche di Attuazione, stralciando le prescrizioni che sono state trasferite nel Regolamento Edilizio Comunale e introducendo i

giusti rimandi di riferimento tra i due strumenti comunali. Altre integrazioni apportate alle Norme di Attuazione sono riferite a modifiche già illustrate nell'ambito delle precedenti schede o scaturiscono da specifiche esigenze dell'Amministrazione Comunale, dell'Ufficio Tecnico e dei tecnici operanti sul territorio.

Per quanto attiene l'adeguamento al PAI, l'Amministrazione Comunale ha dato avvio al procedimento con Deliberazione C.C. n. 24 del 28 luglio 2009 di adozione del Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 2 al P.R.G.C. e, a tal fine, già corredato dalla "Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" estesa all'intero territorio comunale, pervenendo, peraltro, alla condivisione del quadro del rischio con la Regione (ottobre 2012). Inoltre, ai sensi della Deliberazione Giunta Provinciale n. 285-9684/2012 del 10 aprile 2012, come dimostrato nella "Relazione di compatibilità geologica" redatta da tecnico competente e allegata alla presente Variante, le aree oggetto di modifica, sono state puntualmente valutate e non presentano caratteristiche di rischio idrogeologico tali da inibirne le possibili trasformazioni;

La documentazione di Variante verifica la compatibilità delle previsioni urbanistiche con il Piano di Classificazione Acustica Comunale;

La Variante non propone modificazioni riconducibili all'attivazione di esercizi con superficie di vendita superiore al vicinato, pur tuttavia l'Amministrazione Comunale ha dato avvio alla revisione dei "Criteri commerciali", ai sensi della Deliberazione Consiglio Regionale n.191-43016 del 20 novembre 2012 ed il recepimento urbanistico è previsto nella Variante Strutturale n. 2, in corso di definizione;

dato atto per quanto attiene la procedura di V.A.S., l'Amministrazione Comunale ha avviato la fase di verifica di assoggettabilità, l'Organo Tecnico Comunale, alla luce dei pareri pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale, recependo le indicazioni fornite dagli stessi e non rilevando consistenti criticità, ha ritenuto di escludere la Variante dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dato atto, altresì, che ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 12 del 3 giugno 2013 di adozione della Variante al P.R.G.C. contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 12 del 3 giugno 2013 di adozione " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39

“Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche” e del comma 2 dell’articolo 50 “Difesa del suolo”;

tenuto conto che ricade sull’Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 26/07/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 18/06/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l’espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l’articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

- di esprimere, ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. del Comune di Feletto, adottato con deliberazione C.C. n. 12 del 3 giugno 2013, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del “PTC2” immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “Misure di salvaguardia e loro applicazione”; comma 5 dell’articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3 dell’articolo 39 “Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche” e del comma 2 dell’articolo 50 “Difesa del suolo”;
- di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. non sono formulate osservazioni;
- di trasmettere al Comune di Feletto la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta